

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"DISTRETTO CULTURALE DEL BARRO"

Art. 1 COSTITUZIONE

Per iniziativa dei Comuni di Galbiate, Garlate, Malgrate, Monte Marenzo, Olginate, Pescate, Valgrehentino, del Parco Monte Barro, della Comunità Montana del Lario Orientale-Valle San Martino e dell'Associazione Genti in Viaggio è costituita, con le finalità di cui al successivo articolo 3, l'Associazione senza fini di lucro denominata: "Distretto Culturale del Barro" di seguito "Associazione". Il Distretto nasce nel territorio attorno ad un'area protetta qual è il Parco Regionale del Monte Barro, riconoscendone i valori naturalistici, storici e culturali. L'ente sotto il profilo civilistico si qualifica quale associazione non riconosciuta e sotto il profilo fiscale quale ente non commerciale di tipo generico ai sensi del D.Lgs. 460/97.

Art. 2 SEDE

L'Associazione ha sede nel Comune di Galbiate, in Via Bertarelli al civico 15, presso "Villa Bertarelli", edificio di proprietà del Comune di Galbiate. La sede può essere trasferita con deliberazione dell'Assemblea che può stabilire, altresì, l'ubicazione di ulteriori sedi operative ove emergesse tale necessità.

Art. 3 SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

Scopo dell'Associazione è favorire la formazione, la crescita e la partecipazione dei cittadini attraverso lo strumento dell'arte, che diventa motore di trasformazione sociale responsabile, con una particolare attenzione alle realtà giovanili, agli anziani, al mondo delle disabilità e delle marginalità sociali. L'Associazione attua le proprie finalità attraverso il progetto "Barro Montagna delle Genti".

In particolare l'Associazione è in continuità con la Convenzione stipulata tra i medesimi soggetti giuridici in data 15 Novembre 2012 e si fa portatrice di questo progetto innovativo per il nostro territorio, che affonda le proprie radici in due principali vettori:

- 1 Coesione Sociale-Nuova Umanità
- 2 Identità Culturale del Territorio.

Questi vettori si sviluppano nelle seguenti principali aree tematiche:

- 1a Marginalità sociali-Migranti-Genti del Mediterraneo.

Barro Montagna delle Genti si rivolge ad un territorio ed ai suoi abitanti, ma anche all'incontro tra genti e culture. Non vi è alcun dubbio che il futuro dell'Europa, dipende in parte dal modo in cui riusciremo a diventare punto di scambio nella pacifica convivenza con le comunità migranti ed in particolare con i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, culla

millenaria del pensiero, delle arti e delle tre grandi religioni monoteiste. Il territorio deve essere visto in questo senso come "laboratorio di nuova umanità", l'incontro con l'altro avviene attraverso operazioni creative che lasciano spazio al cambiamento. Anche le marginalità possono essere vissute non come limite, margine appunto, ma come frontiera di nuove conoscenze e opportunità. Il progetto si prefigge di creare nuovi modelli di convivenza, di coesione e di cooperazione allo sviluppo sociale.

1b Terzo Paradiso (rapporto uomo-natura-tecnologia).

Il Terzo Paradiso è una felice intuizione di uno dei più importanti artisti italiani contemporanei: Michelangelo Pistoletto. Lungi dall'essere legato al concetto religioso di trascendenza, questo simbolo si forma intorno ad un'ideale di vita terrena. Da un passato più remoto in cui l'essere umano era totalmente integrato nella natura, si passa ad una fase, quella che viviamo oggi, in cui l'uomo si è svincolato dalla natura con un processo che ha portato al mondo artificiale attuale. Le meravigliose conquiste tecnologiche raggiunte, fanno spazio a condizioni catastrofiche che minacciano la sopravvivenza dell'umanità. Tra sfera naturale ed artificiale, il Terzo Paradiso è un'area di sintesi e di equilibrio, pronta ad ospitare il tempo futuro attraverso nuove pratiche di convivenza, con un'attenzione particolare alle politiche di risparmio energetico, di gestione dell'acqua, dell'uso del suolo, della tutela della biodiversità e della valorizzazione delle economie locali per uno sviluppo più sostenibile.

2a Lecco città del Ferro

La storia millenaria lecchese della lavorazione del ferro, vanta un primato riscontrabile solo in alcune aree del pianeta. Questo patrimonio di conoscenze, di competenze e di saperi può confluire anche in una progettualità artistica, che ripensi la nostra storia alla luce delle potenzialità che questa "cifra contemporanea" ci può offrire in termini di ritorno economico e turistico.

2b Sistema Montagna Lecco

Già nelle premesse di questa convenzione troviamo le ragioni per affermare che le montagne lecchesi sono un tratto inscindibile con i suoi abitanti e che le loro frequentazioni hanno fatto di Lecco fin dagli anni '30 -'40, una capitale dell'alpinismo mondiale. Sono patrimonio di noi tutti i nomi degli alpinisti che con le loro imprese hanno contribuito a far conoscere il nostro territorio nel mondo. Oggi si intende riconsiderare la montagna come luogo dove sviluppare il senso di comunità e di appartenenza, operando sui temi della salvaguardia dell'ambiente montano e della tutela naturalistica. La collaborazione poi con aziende del settore e con associazioni alpinistiche, la promozione di attività in collaborazione con le componenti del terzo settore, possono riportare Lecco di nuovo come capitale internazionale "morale" dell'alpinismo e della montagna.

2. L'Associazione svolgerà le seguenti attività :

- Coordinamento e governo (*governance*) dello sviluppo del Distretto Culturale attraverso il mantenimento di relazioni tra i soci e altre realtà esterne e lo svolgimento di compiti tecnico-operativi;
- Monitoraggio dell'avanzamento tecnico, finanziario e della performance del progetto e valutazione periodica dell'impatto dell'insieme delle azioni e dei progetti caratterizzanti il Distretto Culturale;
- Realizzazione diretta in qualità di soggetto attuatore di progetti afferenti al Distretto, riguardanti – a titolo esemplificativo - la conoscenza e la catalogazione di beni, la messa

in rete, l'integrazione della gestione e dell'offerta di beni e servizi culturali, l'animazione e il coordinamento di soggetti pubblici e privati, la valorizzazione e l'organizzazione di eventi, la promozione e comunicazione;

- Co-finanziamento e monitoraggio di progetti materiali e immateriali realizzati da altri soggetti attuatori del Distretto Culturale del Barro;
- Attività gestionale e amministrativa connessa del complesso piano di attuazione, compresa rendicontazione delle spese a eventuali soggetti finanziatori.

Art. 4 SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono parte dell'Associazione i Comuni di Galbiate, Garlate, Malgrate, Monte-Marenzo, Olginate, Pescate, Valgrehentino, il Parco Monte Barro, la Comunità Montana Lario Orientale -Valle San Martino e l'Associazione Genti in Viaggio in qualità di promotore del Distretto Culturale del Barro.

Possono diventare soci altri soggetti giuridici del territorio, previa richiesta di adesione al Consiglio Direttivo che sottopone la richiesta all'Assemblea dei Soci che decide ai sensi dell'art.6

Art. 5 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente

Le cariche statutarie non prevedono compensi.

Art. 6 L'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'attività del "Distretto Culturale del Barro" è programmata da un organo collegiale di indirizzo politico e vigilanza denominato "Assemblea".

2. L'Assemblea è formata da:

- il rappresentante legale del Parco Monte Barro;
- il rappresentante legale della Comunità Montana Lario Orientale-Valle San Martino;
- il rappresentante legale di ogni Comune aderente;
- n. 2 rappresentanti legali dell'Associazione Genti in Viaggio;

3. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

4. Le sedute dell'Assemblea sono convocate in via ordinaria almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio su richiesta del Presidente del Direttivo, ovvero o del Rappresentante della Comunità Montana Lario Orientale-Valle San Martino, ovvero del Rappresentante del Parco Monte Barro, ovvero di almeno un terzo dei Rappresentanti dei Comuni aderenti al Distretto Culturale considerando al pari dei Comuni l'Associazione Genti in

Viaggio, con le modalità più opportune, non escluse quelle di carattere informatico e possono essere aperte alla partecipazioni di personale amministrativo degli Enti partecipanti.

5. L'Assemblea ordinaria delibera validamente, in prima convocazione, in presenza di almeno la metà più uno dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, con decisioni assunte a maggioranza dei presenti e le decisioni assunte costituiscono atti di indirizzo politico.

6. Ai membri dell'Assemblea non viene riconosciuto nessun compenso o gettone di presenza per l'attività svolta, bensì il solo rimborso delle spese documentabili sostenute nello svolgimento degli incarichi conferiti.

7. L'Assemblea si riunisce di norma nella sede dell'Associazione. Ove la riunione si tenga in luogo diverso, occorrerà darne comunicazione nell'avviso di convocazione.

8. Ciascun Socio che abbia diritto a partecipare all'Assemblea ma non possa essere presente, può farsi rappresentare da un altro Socio mediante delega scritta. Ogni Socio può essere portatore di una sola delega.

9. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, diretta a ciascuno dei Soci, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tramite fax, raccomandata con ricevuta di ritorno o e-mail.

10. L'Assemblea straordinaria delibera validamente in prima convocazione, in presenza dei 3/4 dei Soci. In seconda convocazione delibera con il voto favorevole dei 2/3 dei Soci presenti.

11. Possono essere invitati per l'audizione, la consultazione o a titolo di osservatori, rappresentanti di altri Enti (e/o Soggetti attuatori). Gli osservatori non hanno diritto di voto, ma possono essere ascoltati dall'Assemblea.

ART. 7 COMPITI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- stabilire annualmente gli indirizzi e gli obiettivi da raggiungere;
- approvare il conto consuntivo annuale unitamente alla relazione dell'attività svolta nell'esercizio cui il conto si riferisce;
- approvare il bilancio preventivo e i documenti di programmazione economico-finanziaria;
- esaminare le questioni di interesse comune;
- fornire direttive operative al Direttivo;
- controllare periodicamente l'andamento della gestione in oggetto, al fine di verificare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità;
- decidere in merito l'ammissione e l'esclusione di Soci;
- eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo, salvo quanto previsto dagli art. 8 e 9;

- definire l'ammontare delle quote associative in variazione a quanto sancito dall'articolo 14 comma 4;
 - definire le modalità di assunzione a rotazione da parte dei Soci dell'incarico di Segreteria di cui all'art. 12;
 - quant'altro ad essa demandato dalla legge e dal presente Statuto.
2. Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:
- la modifica del presente Statuto;
 - lo scioglimento e la conseguente messa in liquidazione dell'Associazione.

Art. 8 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Il Direttivo è composta da un numero massimo di 7 membri, compreso il Presidente, così suddivisi:

- n. 3 rappresentanti dei Comuni (1 per Comuni fino a 5.000 abitanti, 1 per Comuni fino a 10.000 abitanti, 1 per Comuni oltre 10.000 abitanti), nominati nel corso della prima seduta dell'Assemblea;
- n. 1 rappresentante della Comunità Montana Lario Orientale-Valle San Martino;
- n. 1 rappresentante del Parco Monte Barro;
- n. 2 rappresentanti dell'Associazione Genti in Viaggio.

2. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre (3) anni e possono essere riconfermati; essi rimangono comunque in carica fino alla nomina dei successori. I componenti eletti in sostituzione di altri membri, scadono insieme ai componenti in carica all'atto dell'elezione.

3. Il Direttivo attua le deliberazioni dell'Assemblea, elabora gli schemi di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, in coerenza con gli strumenti di programmazione economica e finanziaria e propone all'Assemblea strumenti e azioni di controllo e monitoraggio dell'attività in atto e degli effetti dell'attività svolta.

4. Il Direttivo si riunisce ogni qualvolta sia necessario, su invito del suo Presidente con le modalità più opportune, non escluse quelle di carattere informatico e delibera validamente in presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri con decisione assunta a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Per lo svolgimento delle attività previste, il Direttivo potrà avvalersi di specifici Comitati Tecnici, oppure di competenze esterne o specifiche professionalità.

6. Ai membri del Direttivo non viene riconosciuto nessun compenso o gettone di presenza per l'attività svolta, bensì il solo rimborso delle spese documentabili sostenute su incarichi specifici.

7. Le votazioni sono sempre palesi.

8. Al Consiglio Direttivo possono essere invitati, senza diritto di voto, consulenti specifici.

Art. 9 COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali. Il Consiglio Direttivo, in particolare, delibera:

- le proposte di modifica dello Statuto dell'Associazione, da sottoporre all'Assemblea straordinaria dei Soci;
- il bilancio preventivo unitamente ad un piano di lavoro e di monitoraggio annuale insieme alla relazione economica dell'Associazione, da sottoporre all'esame dell'Assemblea dei Soci per l'approvazione;
- il conto consuntivo annuale unitamente alla relazione dell'attività svolta nell'esercizio cui il conto si riferisce da sottoporre all'esame dell'Assemblea dei Soci per l'approvazione;
- i provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;
- tutti gli atti che importino variazioni al patrimonio, previo parere favorevole dell'Assemblea ordinaria dei Soci;
- le modalità di versamento dei contributi annuali dei soci e dei co-finanziatori, previo parere favorevole dell'Assemblea ordinaria dei Soci;
- l'eventuale raggiungimento dello scopo sociale o sulla eventuale impossibilità di conseguirlo, da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- l'autorizzazione a stare in giudizio e sulla nomina dei difensori;
- tutte le questioni che non siano riservate alla competenza di altri organi.
- la dotazione organica, approvando i criteri e le norme di consulenza limitatamente alla realizzazione del progetto o l'accettazione di lasciti e donazioni;
- nomina tra i suoi membri il Presidente ed il Vice-presidente;
- nomina il Tesoriere e il Segretario dell'Associazione;
- autorizza la stipulazione dei contratti;

Art. 10 IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

1. il Presidente e il Vice-presidente durano in carica quanto gli altri membri del Consiglio Direttivo, esercitano le loro funzioni fino alla designazione dei successori .

2. Il Vice Presidente esercita tutte le funzioni e i compiti del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

3. La carica di Presidente non può essere esercitata dallo stesso Socio per più di due (2) mandati consecutivi.

4. Le dimissioni del Presidente e del Vice Presidente sono efficaci e diventano irrevocabili, trascorso il termine di venti giorni dall' acquisizione della comunicazione da parte dell'Associazione.

Art. 11 COMPITI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente:

- rappresenta legalmente l'Associazione in giudizio e nei rapporti con i terzi;
- convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e provvede alla esecuzione delle deliberazioni;
- sovrintende all'amministrazione dell'Associazione e dispone le spese entro i limiti dei singoli capitoli del bilancio di previsione approvato.

2. Il Presidente nell'ambito dei propri compiti, può affidare specifici incarichi a uno o più componenti del Consiglio Direttivo o a soggetti esterni

Art. 12 IL SEGRETARIO

1. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. Il Segretario può essere scelto anche al di fuori del Consiglio Direttivo.

Art. 13 IL TESORIERE

1. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione e della tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

2. Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 14 ESERCIZIO SOCIALE E PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 Giugno di ogni anno il Consiglio presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: la relazione morale; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso o il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.

2. In caso di attività di raccolta pubblica di fondi, l'assemblea ordinaria è tenuta ad approvare entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell'art. 22 del DPR 600/73 dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate all'art. 143 del DPR 917/86.

3. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal suo fondo comune, dalle donazioni, dai lasciti, dalle somme che siano comunque destinate al fondo comune e dai beni acquistati con

tali somme.

4. Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote associative annualmente versate dai soci entro il 30 Giugno dagli Enti partecipanti nella misura di € 0,05= per abitante per Comuni con più di 25.000 abitanti , di € 0,10= per abitante per quanto riguarda i restanti Comuni , di €. 1.000 per Parco Monte Barro e Comunità Montana , da contributi pubblici e privati (anche legati a bandi di finanziamento locali, nazionali ed internazionali) di qualsiasi specie, erogati a favore del Distretto o ad esso spettanti, dai proventi delle pubblicazioni, dalle risorse provenienti dalle sue attività, da contributi di qualsiasi specie, erogati a favore dell'Associazione o ad essa spettanti.

5. In caso di scioglimento l'eventuale attivo viene destinato esclusivamente a fini di pubblica utilità o ad altre organizzazioni prive di scopo di lucro e con analoghe finalità.

Art. 15 SERVIZIO DI TESORERIA

1. Il servizio di tesoreria dell'Associazione è affidato dal Consiglio Direttivo ad un istituto bancario.

2. Il Servizio di Tesoreria può essere gestito anche mediante gestione di cassa.

Art. 16 RECESSO

1. Qualora uno degli enti soci intenda recedere dalla partecipazione all'Associazione, dovrà dare comunicazione – a mezzo lettera raccomandata – della relativa deliberazione al Presidente dell'Associazione.

2. La dichiarazione di recesso ha effetto dall'anno sociale successivo al momento in cui sia stata comunicata. E', comunque, dovuta la quota associativa relativa all'anno in cui è stato deliberato il recesso.

3. Il recesso non conferisce alcun diritto sui beni e sulle risorse che appartengono di pieno diritto all'Associazione fino al suo scioglimento.

Art.17 DURATA E SCIoglIMENTO

1. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

2. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti, ai sensi dell'art. 6, comma 10. In caso di scioglimento, l'eventuale attivo dell'Associazione viene destinato esclusivamente a fini di pubblica utilità o ad altre organizzazioni prive di scopo di lucro e con analoghe finalità ai sensi dell'art. 14, comma 5.

Art. 18 MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Le modifiche al presente statuto sono approvate dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.

Art. 19 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente atto si applicano le norme del Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute